

 Ecologia	Provvedimento dirigenziale	
 PROVINCIA DI AREZZO	n. 132/EC	del 27/07/2010
	Pagina 1 di 8	

Prot. n. *139921/41.05.01.10* Arezzo, li **28 LUG. 2010**

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, L.R. 25/1998 - **RUBECHI S.n.c. di Rubechi Nevio & C.**, con sede in Frazione Santa Fiora, n. 60, nel Comune di Sansepolcro (AR). **Autorizzazione all'esercizio di impianto mobile per operazioni di recupero rifiuti.**

Allegati: NO

Immediatamente eseguibile: SI

Uffici interessati: ECOLOGIA

Assessore competente: Andrea Cutini





Provvedimento dirigenziale



n. 132/EC

del 27/07/2010

Pagina 2 di 8

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la L.R. 18/05/1998, n. 25, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R.T. 25/02/2004, n. 14/R, "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/98 'Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati', contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuito agli Enti Locali", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la Deliberazione del Consiglio regionale della Toscana in data 21/12/1999, n. 385 - L.R. 25/98 art. 9 comma 1 "Piano regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi";

VISTO la L.R.T. 12/02/2010, n. 10, "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la Circolare della Giunta Regionale della Toscana – Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali, prot. n. A00GRT/149615/124.02.02 del 24/05/2006, con oggetto: *Entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" – Allocazione delle competenze;*

RICHIAMATO il contenuto del comma 15, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale "Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale ...";

CONSIDERATO che secondo l'art. 6 della L.R. 25/1998 tale funzione risulta delegata alle Province;

RICHIAMATO il Provvedimento dirigenziale n. 73/EC del 22/04/2008, di autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile per il recupero di rifiuti costituito dall'impianto mobile di frantumazione OM CRUSHER "APOLLO", matricola n. 99D00500T, anno di costruzione 2003, e dal gruppo vagliante COMBO 2712, matricola n. C881, anno di costruzione 2007, di proprietà della RUBECCHI S.n.c., di Rubechi Nevio & C., con sede in Frazione Santa Fiora, n. 60, nel Comune di Sansepolcro (AR);

VISTO la nota, ns. prot. n. 223801 del 20/11/2009, con la quale la RUBECCHI S.n.c., di Rubechi Nevio & C., con sede legale in Frazione Santa Fiora, n. 60, nel Comune di Sansepolcro (AR), chiede, per motivi di maggiore efficienza, di sostituire il solo gruppo vagliante, denominato COMBO 2712, con un nuovo gruppo semovente di vagliatura, denominato OM SCREEN "EOLO", matricola n. 99G06700T, anno di costruzione 2008;



CONSIDERATO che la richiesta di autorizzazione all'esercizio di cui alla nota, ns. prot. n. 223801 del 20/11/2009, si riferisce unicamente al gruppo vagliante OM SCREEN "EOLO", matricola n. 99G06700T, anno di costruzione 2008;

CONSIDERATO che il gruppo vagliante, denominato OM SCREEN "EOLO", è costituito da:

- telaio portante in acciaio;
- carro cingolato;
- tramoggia di carico;
- tramoggia di carico posteriore specifica per carico da frantoio mobile;
- vaglio vibrante;
- griglione sgrossatore con barrotti luce;
- nastro trasportatore sotto vaglio (principale);
- nastro trasportatore di destra;
- nastro trasportatore di sinistra;
- motore diesel 4 cilindri;

CONSIDERATO che il gruppo frantumatore, denominato OM CRUSHER "APOLLO" è costituito da:

- tramoggia di carico;
- alimentatore vibrante;
- console comandi e centrale idraulica;
- frantoio a mascelle a regolazione idraulica;
- nastro trasportatore principale;
- separatore magnetico;
- nastro trasportatore laterale;
- vaglio a barrotti;
- nastro trasportatore reversibile;
- motore diesel 6 cilindri;

VISTO la dichiarazione di conformità CE, n. 70/03 del 05/08/2003, relativa alla macchina OM CRUSHER "APOLLO", matricola n. 99D00500T, anno di costruzione 2003, alle Direttive europee CE 98/37, CEE 89/336, CEE 73/23;

VISTO la dichiarazione di conformità CE, n. 47/08 del 13/05/2008, relativa alla macchina OM SCREEN "EOLO", matricola n. 99G06700T, anno di costruzione 2008, alle Direttive europee CE 98/37, CEE 89/336, CE 2006/95;

CONSIDERATO che la richiesta di esercizio riguarda le operazioni di recupero di rifiuti, previste dalla lettera R5 e R13 di cui all'Allegato C al D.Lgs. 152/2006, mediante le operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi, individuati nei punti:

- 7.1 del Suballegato 1, Allegato 1, al D.M. 05/02/1998, e s.m.i., per i rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904;
- 7.2 del Suballegato 1, Allegato 1, al D.M. 05/02/1998, e s.m.i., per i rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 010410, 010413, 010408;
- 7.3 del Suballegato 1, Allegato 1, al D.M. 05/02/1998, e s.m.i., per i rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 101201, 101206, 101208;



7.31 bis del Suballegato 1, Allegato 1, al D.M. 05/02/1998, e s.m.i., per i rifiuti contraddistinti dal seguente codice CER: 170504;

RITENUTO di dover stralciare dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006, la tipologia di rifiuto individuata dal codice CER 170504, considerato che l'operazione di recupero R5 relativa a frantumazione, vagliatura ecc., non è prevista dal D.M. 05/02/1998 e dal D.Lgs. 186/2006, e loro successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover differire la definizione della eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, nel caso sia dovuta, in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne di recupero rifiuti, poiché tale procedura non risulta applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'articolo 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006, in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definiti il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare, può essere stabilita l'eventuale necessità di applicare la procedura di V.I.A.. L'applicazione della procedura di V.I.A., in tale fase, comporta, necessariamente, la sospensione dell'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura stessa;

CONSIDERATO che, con Deliberazione 1 febbraio 2000, il Comitato Nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha deliberato i "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", ma, nell'articolo 2 della suddetta Deliberazione, si stabilisce che l'efficacia della stessa decorra dalla data di entrata in vigore del Decreto che stabilirà le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che dovranno essere prestate a favore dello Stato, di cui all'articolo 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

RILEVATO che la impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati nell'articolo 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non possa costituire motivo ostativo al rilascio della autorizzazione richiesta, dato che il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;


ATTESO che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

RICORDATO, altresì, che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 15, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

EVIDENZIATO che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

RILEVATO, in particolare, che sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, delle A.R.P.A. e delle Aziende U.S.L. e dei Comuni nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero dei rifiuti;

EVIDENZIATO la necessità che la comunicazione relativa allo svolgimento della singola campagna di attività sia inviata, almeno per quanto attiene la Provincia di Arezzo, anche al Comune nel cui territorio



Provvedimento dirigenziale

n. 132/EC

del 27/07/2010

Pagina 5 di 8

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
Agenzia Entrate QUATTORDICI/62
00024203 00000303 W0ER3001
00009340 19/11/2010 10:12:18
0001-00009 042484A5D1668068
IDENTIFICATIVO : 01090519162955

0 1 09 051916 205 5



si prevede di effettuare la campagna di attività suddetta, oltre che alla Provincia, all'Az. U.S.L. 8 ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.T.;

RILEVATO che, sempre in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;

SOTTOLINEATO che il presente Provvedimento, si configura, per espressa disposizione di legge, comma 15, dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006, come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerato né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile;

CONSIDERATO che la garanzia finanziaria prevista dalla lett. g), del comma 11, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dovuta dall'interessato, dovrà essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa, e che, pertanto, come indicato al comma 2, dell'art. 32, del D.P.G.R.T. 25/02/2004, n. 14/R, per la Regione Toscana, dovrà essere prestata a favore della Provincia nel cui territorio si trova il sito di intervento e per gli importi previsti dalla stesso D.P.G.R.T. 14/R/2004;

PRECISATO che la presente autorizzazione ha durata di anni dieci e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Provincia di Arezzo di apposita domanda, entro centottanta giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto, nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Province o Regioni in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;

RITENUTO di dover provvedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

VISTO il Regolamento di organizzazione approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 3 del 07/01/1999;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. in data 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 87 dello Statuto della Provincia di Arezzo, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 179 del 19/12/2002;

VISTO la Deliberazione della Giunta provinciale in data 02/08/2004, n. 549;

VISTO i Decreti del Presidente della Provincia in data 14/12/2009, n. 294, e in data 21/12/2009, n. 310;

VISTO la Determinazione dirigenziale n. 99/EC del 30/06/2010;

DETERMINA

1. ai sensi del combinato disposto dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 6 della L.R. 25/1998 e della Circolare della Giunta Regionale della Toscana, n. prot. A00GRT/149615/124.02.02 del 24/05/2006, **di autorizzare** l'esercizio dell'impianto mobile per il



recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituito da impianto di frantumazione inerti, del nuovo impianto mobile per il recupero di rifiuti composito, costituito dall'impianto mobile di frantumazione OM CRUSHER "APOLLO", matricola n. 99D00500T, anno di costruzione 2003, e dal gruppo vagliante OM SCREEN "EOLO", matricola n. 99G06700T, anno di costruzione 2008, di proprietà della RUBECHI S.n.c., di Rubechi Nevio & C., con sede in Frazione Santa Fiora, n. 60, in Comune di Sansepolcro (AR);

2. **di revocare** conseguentemente, per le motivazioni sopra riportate, il proprio Provvedimento dirigenziale n. 73/EC del 22/04/2008 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di recupero rifiuti, costituito da impianto mobile di frantumazione inerti OM CRUSHER "APOLLO", matricola n. 99D00500T, anno di costruzione 2003, e dal gruppo vagliante COMBO 2712, matricola n. C881, anno di costruzione 2007; la pratica relativa verrà archiviata;
3. **di dare atto** che l'attività di recupero dei rifiuti dovrà essere condotta nel rispetto dei contenuti del D.M. 05/02/1998, e successive modifiche e integrazioni;
4. **di stabilire** che la presente autorizzazione abbia **validità fino al 22/04/2018**, coincidente con la scadenza dell'autorizzazione di cui al Provvedimento dirigenziale n. 73/EC del 22/04/2008, e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Provincia di Arezzo di apposita domanda, entro centottanta giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto, nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Province o Regioni in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;
5. **di stabilire** che la presente autorizzazione riguardi le operazioni di recupero R5, di cui all'Allegato C al D.Lgs. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi, individuati ai seguenti punti:
 - 7.1 del Suballegato 1, Allegato 1, al D.M. 05/02/1998, e s.m.i., contraddistinti dai seguenti codici CER: 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904;
 - 7.2 del Suballegato 1, Allegato 1, al D.M. 05/02/1998, e s.m.i., contraddistinti dai seguenti codici CER: 010410, 010413, 010408;
 - 7.3 del Suballegato 1, Allegato 1, al D.M. 05/02/1998, e s.m.i., contraddistinti dai seguenti codici CER: 101201, 101206, 101208;
6. **di stabilire**, che il recupero dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 - Test di cessione - del D.M. 05/02/1998, e successive modifiche e integrazioni;
7. **di stabilire**, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, che:
 - dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - la comunicazione relativa allo svolgimento della singola campagna di attività sia inviata, almeno per quanto attiene la Provincia di Arezzo, anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare la campagna di attività suddetta, oltre che alla Provincia, all'Azienda U.S.L. 8 ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.T.;
 - sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, delle A.R.P.A., delle Aziende U.S.L. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero dei rifiuti;





- dovrà essere intrapresa la procedura di valutazione di impatto ambientale, quando sia dovuta, in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. L'applicazione della procedura di V.I.A. comporta, necessariamente, la sospensione dell'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura stessa;
- è fatto salvo l'obbligo di ottemperare all'onere inerente l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- la garanzia finanziaria prevista dalla lett. g), del comma 11, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dovuta all'interessato, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa, e, pertanto, come indicato al comma 2 dell'art. 32 del D.P.G.R.T. 25/02/2004, n. 14/R, per la Regione Toscana, dovrà essere prestata a favore della Provincia nel cui territorio si trova il sito di intervento e per gli importi previsti dallo stesso D.P.G.R.T. 14/R/2004;

8. di imporre le seguenti prescrizioni per la gestione dell'impianto:

- l'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza od incolumità degli addetti;
- dovranno essere evitati odori, rumori o altre emissioni moleste;
- dovrà essere garantito il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli incendi e delle emissioni sonore, nonché dei regolamenti comunali, previa acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa;
- dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sul funzionamento dell'impianto e sulle cautele da adottare e nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti;
- la Società dovrà attenersi a quanto prescritto dagli Enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;
- la Società dovrà allegare alla comunicazione relativa ad ogni singola campagna di attività la documentazione richiesta dagli Enti territoriali competenti;
- tutte le attrezzature costituenti l'impianto dovranno essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
- nel caso in cui dall'attività dell'impianto, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta;
- durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione dovrà essere disponibile presso l'impianto;

9. di ricordare che:

- la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;



- dovrà essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 148/1998, nonché la conseguente comunicazione al Catasto dei rifiuti, come previsto dall'art. 189 del D.Lgs. 152/2006;
- il presente Provvedimento, si configura, per espressa disposizione di legge, comma 15, dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006, come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerato né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile;

10. di precisare che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché le prescrizioni e le puntualizzazioni contenute nel presente atto. Alcune delle prescrizioni contenute nel presente atto possono includere indicazioni relative ad accorgimenti previsti negli elaborati prodotti e ne ribadiscono pertanto il contenuto definendolo, se nel caso, in modo più preciso; qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni;

11. di precisare che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990, avverso il presente atto gli interessati possono presentare ricorso gerarchico al Segretario Generale della Provincia di Arezzo, nei modi di legge, entro 30 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, ovvero, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di ricevimento;

12. di trasmettere il presente Provvedimento:

- al soggetto richiedente, RUBECCHI S.n.c. di Rubechi Nevio & C.;
- al Comune di Sansepolcro;
- al Dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Arezzo, per le funzioni di controllo di competenza;
- al Dipartimento della prevenzione della Az. U.S.L. 8, per le funzioni di controllo di competenza;
- alla Regione Toscana, Area 13 Rifiuti e Bonifiche, per opportuna conoscenza;
- alla Sezione Regionale Catasto Rifiuti, per opportuna conoscenza;
- a tutte le Regioni, con preghiera di trasmissione del Provvedimento alle rispettive Province, nonché alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente Provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale per n. 15 giorni consecutivi.

Il presente Provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.



Paola Scartoni
Responsabile Ufficio Gestione
Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati